

Violenze istituzionali ai minori

Marisa Malagoli Togliatti

Presenterò una breve e non esaustiva elencazione di variabili soggettive e ambientali, per cui il ddl Pillon si porrebbe certamente in contrasto con il principio del superiore interesse del minore, come stabilito dalla Convenzione sui diritti del fanciullo e come già interpretato dal Comitato ONU nel relativo volume sull'art. 3, pubblicato da Unicef e, per l'Italia, dall'art. 117 della Costituzione.

L'art. 11 del d d l propone una radicale modifica delle attuali normative. prevedendo il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e la madre (quindi con esclusione delle coppie omogenitoriali) con - testuale - "paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e di pari opportunità", inteso come diritto del minore di trascorrere con ciascuno dei genitori tempi paritetici ed equipollenti, salvo i casi di "impossibilità materiale", in ragione "della metà del proprio tempo, compresi i pernottamenti, con ciascuno dei genitori" , salvo i casi di impossibilità dimostrata. La impossibilità materiale è con ogni probabilità legata a ragioni di ordine "logistico" e non a d altre ragioni: sembra, quindi, che viene dato rilievo a problemi legati alla mancanza di luogo idoneo per accogliere il proprio figlio, ad esempio, e non la perdita di un luogo di riferimento importante per la crescita e l'educazione. Ciò conduce a facili automatismi e a considerare la norma quale applicabile in linea preferenziale a genitori con redditi alti e adeguato patrimonio, dimenticando che spesso in conseguenza della separazione le parti, o una di esse, hanno notevoli difficoltà economiche anche e soprattutto nel reperire un alloggio adeguato. Il massimo della determinazione "oggettiva" della proposta di riforma è la previsione che dovrà essere garantita al figlio la permanenza presso ciascuno dei genitori "di non meno di dodici giorni al mese,

compresi i pernottamenti" con unica deroga derivante da un "comprovato e motivato pericolo di pregiudizio per la salute psico-fisica del figlio minore in caso di violenza, abuso sessuale, trascuratezza, impossibilità di un genitore ed inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore".

Orbene come potrà essere applicata tale deroga?

Con quali criteri? Sarà sufficiente la presentazione di un atto di denuncia per i reati di cui sopra, un decreto di rinvio a giudizio, una sentenza di condanna? E quale criterio si dovrà applicare per valutare la sussistenza o meno della "trascuratezza"?

L'ultimo richiamo alla inadeguatezza degli spazi predisposti per la vita del minore rappresenta ulteriore conferma della importanza di elementi "logistici", in luogo di una valutazione di quale sia realmente l'interesse del minore in termini di affettività e progettualità di vita.

Nel comma successivo si parla della predisposizione da parte di entrambi i genitori di un "piano genitoriale" riguardante: i luoghi abitualmente frequentati dai figli; la scuola e il percorso educativo del minore; le eventuali attività extrascolastiche, sportive, culturali e formative; le frequentazioni parentali ed amicali del minore; le vacanze normalmente godute dal minore. Nel piano genitoriale non si parla della possibilità di stabilire un assegno di mantenimento in favore dei figli e si prevede il mantenimento "diretto", senza alcuna erogazione d'assegno che, se previsto (es. in caso di deroga al paritetico) dovrà sempre essere temporaneo con fissazione del termine da parte del Giudice ed il Giudice dovrà indicare quali iniziative le parti dovranno attuare per rendere possibile il mantenimento diretto della prole.

Tale previsione conduce inevitabilmente ad un aumento del conflitto, laddove è realtà quotidiana la impossibilità per due coniugi/genitori di concordare la minima scelta educativa o formativa del figlio, ed immaginiamo quanto sia per le coppie complesso se non impossibile, pervenire addirittura alla predisposizione di un piano genitoriale riguardante la vita futura

del figlio!

Il mantenimento "diretto" con conseguente cessazione del versamento di una somma a titolo di contributo al mantenimento del figlio comporta inevitabilmente la possibilità che si crei una disparità di posizione, se abbiamo un genitore con più disponibilità economiche che può provvedere più adeguatamente dell'altro alle esigenze del figlio (e quindi divenire il genitore "preferito"). Inoltre la previsione che nel piano genitoriale debbano essere indicate le spese ordinarie, le spese straordinarie, attribuendo a ciascun genitore specifici capitoli di spesa, pone un problema relativamente alla possibilità che le scelte dei figli debbano essere sempre uguali nel tempo. Ovvero non si tiene conto che le esigenze dei figli cambiano spesso di anno in anno. Si vuole che i genitori ricorrano continuamente al Giudice per le modifiche che saranno necessarie?

Altro problema è posto dalla previsione che i figli avranno un doppio domicilio, ma ricordiamo che non vi è assegnazione della casa coniugale secondo i criteri delle norme vigenti (interesse del minore) ad uno dei genitori e tutte le questioni relative alla proprietà o alla locazione della casa familiare saranno risolte in base alle norme vigenti in materia di proprietà e comunione.

Si prevede espressamente nel secondo comma che non può continuare a risiedere nella casa familiare il genitore che non ne sia proprietario o titolare di diritto di usufrutto, uso, abitazione, comodato o locazione (oltre alle previsioni già esistenti di cessazione di residenza, convivenza o nuove nozze).

E' evidente come ancora una volta l'interesse del minore - che attualmente si concretizza anche con la possibilità che tale minore conviva con il genitore che ha più capacità di cura e di accudimento, più tempo da dedicare alla sua educazione - è sacrificato da ben altro e cioè da quello che potremmo definire "logica di mercato". Il pensiero va inevitabilmente a tutte le coppie che hanno acquistato o locato un'abitazione e per motivi disparati ne hanno

intestato la proprietà ad uno solo dei coniugi o uno solo è intestatario del contratto di locazione; oppure al fatto che nella maggior parte dei casi il proprietario o intestatario del contratto di locazione sia il padre e non la madre (poiché quest'ultima priva di risorse economiche è parte sempre più debole in conseguenza della crisi). La madre, quindi, non potrebbe risiedere con il figlio nell'abitazione applicando alla lettera la previsione.

Inoltre la obbligatorietà di un periodo da dedicare alla Mediazione familiare fa temere un ulteriore allungamento dei tempi della giustizia. Attualmente tra la data di presentazione del ricorso e quella della udienza presidenziale possono passare cinque sei mesi e l'aggiunta di un ulteriore periodo di circa due - tre mesi potrebbe diventare inevitabile.

Si perverrebbe, quindi, ad un periodo di sette - otto mesi dalla presentazione del ricorso e ciò contrasta con la necessità di un intervento urgente a tutela soprattutto della prole. Inoltre è agevole supporre che le vittime già di abusi e/o maltrattamenti saranno poste in condizione di subire ulteriormente pregiudizio a causa della dilatazione dei tempi.

Molti hanno espresso perplessità nello svolgimento di un percorso di mediazione che sembrerebbe obbligatorio e secondo un protocollo "prestabilito" (parole testualmente usate nell'articolo) mentre poco chiaro è il riferimento alla "presa di coscienza dei problemi dei figli scaturiti dalla separazione".

Da segnalare ancora che non vi è alcun accenno alla necessità che il giudice, in mancanza di accordo tra i genitori, prenda provvedimenti provvisori ovvero decida nell'interesse del minore.

Ulteriore problematica: la condizione in cui versano i servizi specialistici pubblici, resi spesso impotenti per carenza di personale e di mezzi, rende indispensabile il ricorso alle strutture private con inevitabile aumento dei costi e disagio per i genitori meno abbienti.*

**Rielaborazione dell'intervento svolto al convegno su «Aspetti della violenza su minori (intra ed extra familiari): forme di tutela e strumenti di controllo e prevenzione», organizzato a Roma dal CIBE presso l'Istituto Superiore di Sanità il 4/5 ottobre 2018.*